



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406

protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it

<http://www.comune.ortueri.nu.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 15-04-2022	Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022 e determinazione delle scadenze di pagamento del tributo.
--	---

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di aprile alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Straordinaria.

Sono intervenuti:

Carta Francesco	P	Scanu Laura	P
Lampis Danilo	A	Loi Giuseppe Alessandro	A
Bonu Mauro	P	Loddo Valentina	P
Crobu Davide	P	Casula Debora	P
Pusceddu Stefano	P	Perra Monica	P
Urru Leonardo Michele	P	Tolu Antonio	P

risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Assiste Segretario Comunale Dott. Roberto Sassu

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 7 del 08.04.2022 del Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

Richiamato

- ì il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- ì il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti".

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), e rilevanti novità quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

Richiamata la propria deliberazione n.2 del 20.01.2022 con la quale si approva il bilancio di previsione 2022-2024.

Vista la delibera del Consiglio Comunale ,adottata in data odierna, avente ad oggetto *“Validazione Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021”*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

Atteso che il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i. prevede che nelle more della revisione del Regolamento di cui al DPR n.158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere , per gli anni a decorrere

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 15-04-2022

dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

Visto l'art.6.1 della delibera Arera n.363/2021 "*Determinazione dei corrispettivi per l'utenza*" il quale prevede:

-In ciascuna delle annualità 2022 e 2023, fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99.

Preso atto che, sulla base delle risultanze del piano economico finanziario e della norma citata, la proposta tariffaria predisposta dal Servizio Finanziario risulta impostata come segue:

- il costo attribuito alle utenze domestiche è dell'80%, quello attribuito alle utenze non domestiche è del 20%, pari alla media delle percentuali ottenute dal rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, e dalla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario, con una correzione di 2,50 punti percentuali. Il dato effettivo del rapporto è del 77,50 % per le utenze domestiche e del 22,50% delle utenze non domestiche;
- per le utenze domestiche i coefficienti (ka) ,per la determinazione della quota fissa della tariffa, sono stabiliti in misura fissa al mq per tutte le utenze; i coefficienti (kb), per la determinazione della quota variabile della tariffa, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da agevolare i nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 e più componenti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i;
- la quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione dei nuclei familiari di due o più componenti è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti.
- per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente Kc e Kd medio per tutte le categorie tranne che per quelle categorie più gravate dal costo alle quali è stato applicato il coefficiente minimo e/o massimo ridotto del 30% mentre alle categorie per le quali la tariffa pesa in modo più lieve è stato applicato il coefficiente massimo aumentato del 50%;
- la proposta tariffaria tiene conto delle riduzioni tariffarie previste dalle disposizioni regolamentari.

Rilevato che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura analoga a quella dell'ultimo ruolo approvato, così come i coefficienti applicati.

Ritenuto di applicare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20% nonché di confermare i medesimi coefficienti.

Visto il prospetto riassuntivo dei coefficienti applicati e della ripartizione dei costi all.A), e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti all.B) predisposto dal competente ufficio comunale.

Ritenuta congrua la proposta tariffaria per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Visto l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Visto il regolamento comunale che disciplina la TARI, il regolamento comunale che disciplina la TARI ,approvato con propria deliberazione n.17 del 20.06.2021, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali riduzioni e agevolazioni.

Ritenuto di stabilire per l'anno 2022 le seguenti riduzioni da regolamento:

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

Visto l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuto di stabilire il numero delle rate e le scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022, così determinate:

- a. 31.07.2022 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2022 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2022 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021
DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 15-04-2022

indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato B) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022.

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.

DELIBERA

Di approvare i coefficienti di calcolo per la determinazione delle tariffe e l'attribuzione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell' A).

Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe TARI per l'anno 2022 come risultanti dal prospetto allegato B).

Di stabilire, ai sensi del Regolamento Tari le seguenti riduzioni e agevolazioni:

riduzioni da regolamento:

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero si applica la riduzione del 30%, nella parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione del 20%, nella parte variabile della tariffa.

Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a. 31.07.2022 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2022 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2022 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica).

Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia.

Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Di disporre che il responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario Responsabile della Tari provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2022

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle **UTENZE DOMESTICHE**

Ka = coefficiente di adattamento delle superfici domestiche in funzione al numero di componenti il nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa;

Kb = coefficiente proporzionale di produttività in per l'attribuzione della parte variabile della tariffa;

Nr.componenti	Ka
Nucleo da 1 componente	0,75
Nucleo da 2 componenti	0,88
Nucleo da 3 componenti	1,00
Nucleo da 4 componenti	1,08
Nucleo da 5 componenti	1,11
Nucleo da 6 o più componenti	1,10

Tabella 2

Nr.componenti	Kb			
	Min	Max	Medio	scelto
Nucleo da 1 componente	0,60	1	0,8	1
Nucleo da 2 componenti	1,4	1,8	1,6	1,60
Nucleo da 3 componenti	1,8	2,3	2	1,80
Nucleo da 4 componenti	2,2	3	2,6	1,98
Nucleo da 5 componenti	2,9	3,6	3,2	2,26
Nucleo da 6 o più componenti	3,4	4,1	3,7	2,58

La quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione dei non residenti e dei nuclei familiari di due componenti e più, è stata determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due componenti.

I coefficienti minimi dei nuclei familiari composti da 4, da 5 e da 6 e più componenti sono stati ridotti, con i correttivi consentiti dal comma 652 dell'art. 1 della 147/2013, rispettivamente del 10%,22% e 24% in modo tale da agevolare i nuclei familiari più numerosi.

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle **UTENZE NON DOMESTICHE**

Tabella 3b coefficienti applicati

Categ.	Tipo attività	Kc		
		Min	max	scelto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	0,40
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74	0,59
3 N.P.	Stabilimenti balneari NON PRESENTE	0,66	0,75	====
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	0,43

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 15-04-2022

5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	1,28
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	0,92
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	1,05
8	Uffici, agenzie	0,90	1,05	0,98
9	Banche, istituti di credito studi professionali	0,44	0,63	0,95
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16	1,05
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	1,27
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,78	1,06	0,92
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	1,18
14 NP	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	0,64
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	0,80
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18	3,88
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	3,07
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	1,69
19 NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	2,58
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	0,51
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	1,39
22	Attività agrituristiche	1,01	1,55	1,01

tabella 4b coefficienti applicati

Categ.	Tipo attività	Kd		
		Min	max	scelto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55	3,55
2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50	5,17
3 N.P.	Stabilimenti balneari NON PRESENTE	5,80	6,64	=====
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55	3,76
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64	11,28
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70	8,11
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54	9,17
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26	8,57
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51	8,27
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21	9,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34	11,16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	6,85	9,34	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75	10,37
14 NP	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53	5,58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34	7,13
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99	34,11
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61	26,95
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68	14,84
19 NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55	22,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75	4,50
21	Discoteche, night club	8,95	15,43	12,19
22	Attività agrituristiche	8,91	13,64	4,45

Sia per la parte fissa che per la parte variabile sono stati applicati per tutte le categorie i coefficienti Kc e Kd medi tranne che per le seguenti categorie:

- categoria 9 (Banche, istituti di credito e studi professionali) coefficiente Kc e Kd massimo aumentato del 50%;
- categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria) il coefficiente minimo Kc e Kd ridotto del 30%;
- categoria 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) coefficiente Kc e Kd minimo aumentato del 50% .
- categoria 22 (agriturismo) coefficiente Kc minimo e il coefficiente Kd minimo ridotto del 50%.

La scelta di aumentare i Kc e il Kd della categoria 9 (Banche, istituti di credito e studi professionali) è perché si ritiene che la potenziale produzione di rifiuto possa essere equiparata alla categoria 8 (Uffici, agenzie).

La scelta di diminuire i Kc e i Kd minimi del 30% alle categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 17 (Bar, caffè, pasticceria) cui a priori il Decreto attribuisce il più alto indice tariffario, è motivata dal fatto che nel Comune di Ortueri la frequenza della clientela alle pizzerie, ristoranti e bar è concentrata durante il fine settimana per cui la produzione di rifiuti è ridotta rispetto alla media di altre situazioni territoriali ed in particolare nei comuni a vocazione turistica, essendo questi ultimi caratterizzati da significative modificazioni nella popolazione presente.

Per la categoria 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) il Decreto prevede i coefficienti massimi Kc e Kd molto elevati e applicando la media di entrambi i coefficienti la tassazione risultava esagerata e non proporzionata. Per questa tipologia di attività si è optato di aumentare del 50% entrambi i coefficienti minimi piuttosto bassi.

Per le attività agrituristiche, non contemplate nelle tabelle del DPR 158/99 la tariffa è stata determinata con riferimento al coefficiente Kc e Kd previsto per gli alberghi con ristorante. Trattandosi di strutture site in ambito agricolo e considerata la possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali si è ritenuto di applicare il coefficiente Kc minimo e il coefficiente Kd minimo ridotto del 50%.

Attribuzione costi fissi e costi variabili a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per utenze domestiche	€ 103.271,17	% costi fissi	<u>80%</u>	totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	€ 32.363,57
		% costi variabili	<u>80%</u>	totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	€ 70.907,60
Costi totali per utenze NON domestiche	€ 25.817,79	% costi fissi	<u>20%</u>	totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	€ 8.090,89
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>20%</u>	totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	€ 17.726,90
Tot. Costo PEF	€ 129.088,96				

All.B) deliberazione n.7 del 15.04.2022

COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

TARIFFE TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2022

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1.1	1 occupante	0,199276	63,853683
1.2	2 occupanti	0,233818	102,165893
1.3	3 occupanti	0,265702	114,93663
1.4	4 occupanti	0,286958	126,430293
1.5	5 occupanti	0,294929	144,309324
1.6	6+ occupanti	0,292272	164,742503

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2.1	Musei biblioteche scuole associazioni culto	0,263276	0,592532
2.2	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi	0,388332	0,862927
2.4	Esposizioni autosaloni	0,283021	0,627582
2.5	Alberghi con ristorante	0,842484	1,882751
2.6	Alberghi senza ristorante	0,605536	1,353644
2.7	Case di cura e riposo	0,691100	1,530569
2.8	Uffici agenzie studi professionali	0,645027	1,430423

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 15-04-2022

2.9	Banche e istituti di credito	0,625281	1,380350
2.10	Negozi abbigliamento, calzature,libreria,cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,691100	1,540584
2.11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	0,835903	1,862721
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,605536	1,351975
2.13	Carrozzeria autofficina elettrauto	0,776665	1,730862
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,526553	1,190072
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,553782	5,693319
2.17	Bar, caffè, pasticceria	2,020647	4,498239
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria , salumi e	1,112343	2,476952
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,698133	3,785531
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,335677	0,751097
2.21	Discoteche, night club	0,914886	2,034639
2.22	Attività agrituristiche	0,664773	0,742752

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Francesco Carta

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Roberto Sassu

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica.

Ortuери 12-04-22

Il Responsabile del Servizio
F.to **Corongiu Rosalba**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ortuери 12-04-22

Il Responsabile del Servizio
F.to **Corongiu Rosalba**

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.
Ortuери, 20-04-2022

L'impiegato incaricato
F.to

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo

L'impiegato incaricato